

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA****18.11.2014****N. 32**

Indirizzi e criteri per la somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Testo unico in materia di commercio – legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti gli articoli 117 e seguenti della Costituzione, ai sensi dei quali la materia del commercio rientra tra quelle di competenza esclusiva regionale, in quanto materia rientrante tra quelle cosiddette residuali;

Vista la legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stata disciplinata tutta la materia del commercio articolata nelle seguenti materie:

- a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
- b) il commercio su aree pubbliche;
- c) la vendita della stampa quotidiana e periodica;
- d) la somministrazione di alimenti e bevande;
- e) la distribuzione dei carburanti;
- f) le forme speciali di commercio al dettaglio;
- g) i centri di telefonia in sede fissa;

Visti, in particolare:

- l'articolo 3 della suddetta legge regionale il quale prevede che la Regione definisca gli indirizzi generali e i criteri di programmazione commerciale e urbanistica per l'insediamento delle seguenti attività commerciali:
 - il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
 - la vendita della stampa quotidiana e periodica;
 - la somministrazione di alimenti e bevande;
 - la distribuzione dei carburanti;
- il Capo VI della citata legge regionale, "Somministrazione di alimenti e bevande"; articoli dal 50 al 62 compresi;

Richiamata la propria deliberazione 27 febbraio 2008, n. 5 (Indirizzi e criteri per la somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di Commercio)), pubblicata sul Bollettino Ufficiale 26 marzo 2008, n. 13;

Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno più nota come "Direttiva Bolkestein" che persegue l'obiettivo di garantire la libera concorrenza dei servizi nel mercato all'interno degli Stati membri della Comunità in modo da realizzare un mercato interno caratterizzato da maggiore competitività ed equilibrio;

Visto, altresì, il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni e integrazioni che ha recepito la Direttiva Servizi, così come modificato dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 ed in particolare all'articolo 64, che ha previsto l'autorizzazione amministrativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande solo nelle zone del territorio da sottoporre a tutela (quali, ad esempio, i centri storici), lasciando, invece, in tutte le altre parti del territorio l'istituto della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

Considerato che prima della citata Direttiva Servizi si erano succedute numerose importanti normative statali, tutte caratterizzate ed ispirate dal nuovo principio di libertà di stabilimento e di libera concorrenza previsto anche nella Carta Costituzionale italiana, che hanno determinato un deciso impatto sulla normativa regionale in materia di commercio;

Dato atto che, successivamente, sono intervenute ulteriori normative statali emanate in materia di tutela della concorrenza (ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione) che hanno inciso, sotto il profilo procedurale, sull'esercizio delle attività anche commerciali;

Rilevato che la Regione Liguria ha proceduto, nel 2011 e nel 2012, ad apportare nuove modifiche alla l.r. 1/2007 al fine di ulteriormente adeguare la propria normativa alle disposizioni statali di cui al capoverso precedente;

Dato atto che il recente quadro normativo statale cui dover fare necessariamente riferimento è il seguente:

- decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni e integrazioni;
- decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
- decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni;
- decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni;
- decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno);
- legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni;

Dato atto che, con specifico riferimento alla materia della somministrazione di alimenti e bevande il Ministero dello sviluppo economico, nel mese di luglio 2013, è formalmente intervenuto nei confronti della Regione Liguria rammentando che, oltre alle già operate modifiche della propria normativa nel settore del commercio, era necessario intervenire anche su quelle disposizioni che in materia di somministrazione di alimenti e bevande prevedevano ancora il rilascio dell'autorizzazione amministrativa in luogo della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

Preso atto che al fine, quindi, di fornire, come di consueto, un quadro normativo organico a livello regionale e dare indicazioni precise ed omogenee a tutti soggetti pubblici (Enti locali) e privati (operatori commerciali e loro organismi associativi di rappresentanza) che operano nella Regione, si procede, alla modifica di alcuni articoli della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni nei termini indicati;

Considerato, pertanto, che, parallelamente alla presente deliberazione di approvazione degli "Indirizzi e criteri per la somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della l.r. 1/2007", si rende necessario:

- modificare alcuni articoli della richiamata l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni recanti la disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande contenute al Capo VI della medesima legge essendo necessario adeguarli alla normativa statale contenuta nel d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni e integrazioni così come modificato dal d.lgs. 147/2012 emanato in attuazione alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno e successive circolari ministeriali esplicative;
- modificare alcuni articoli della richiamata l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni relativi alla disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa in linea con la fase che da tempo la Regione Liguria ha intrapreso relativa allo snellimento e semplificazione amministrativa dei propri procedimenti relativi all'esercizio delle attività commerciali;
- approvare la modifica e integrazione della programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa di cui alla deliberazione consiliare 17 dicembre 2012, n. 31 (Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo deliberazione – legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio), sia in quei paragrafi che contengono disposizioni sulla somministrazione di alimenti e bevande, sia in quei paragrafi che, a seguito della fase di primo anno di applicazione dell'atto di programmazione commerciale ed urbanistica, richiedono ulteriori chiarimenti per una corretta ed omogenea applicazione nel territorio regionale delle norme in esame;

Preso atto che è attualmente in atto un lavoro congiunto Ministero dello sviluppo economico e Gruppo interregionale ristretto (Liguria, Emilia, Toscana, Piemonte) in rappresentanza del Coordinamento interregionale della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome al fine di omogeneizzare la regolamentazione a livello nazionale dei titoli abilitativi in materia di esercizio delle attività commerciali nel rispetto delle autonomie regionali e con l'obiettivo di contemperare la competenza esclusiva in materia di commercio delle Regioni con quella parimenti esclusiva in materia di tutela della concorrenza del Governo;

Atteso che, il sopracitato articolo 3 della citata l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni stabilisce che la Giunta regionale propone al Consiglio l'approvazione della programmazione commerciale ed urbanistica eventualmente anche con atti separati per ogni singola tipologia di attività commerciale, programmazione che avrà una durata quadriennale a decorrere dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Preso atto, inoltre, che la citata deliberazione consiliare 5/2008 aveva durata quadriennale e che, pertanto, si rende necessario provvedere all'approvazione dei nuovi indirizzi e criteri per la somministrazione di alimenti e bevande;

Rilevato che, ai sensi del soprarichiamato articolo 3 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, al fine della predisposizione degli indirizzi e criteri in materia di somministrazione di alimenti e bevande devono essere approntate forme di consultazione e di confronto con le rappresentanze degli enti locali, delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e delle Organizzazioni sindacali;

Dato atto che la Giunta ha proceduto, anche in fase di stesura dell'atto di cui agli indirizzi e criteri in materia di somministrazione di alimenti e bevande contenuti nell'allegato alla presente deliberazione, alle consultazioni, in merito ai contenuti della programmazione medesima, di tutti gli operatori, sia pubblici che privati, successivamente auditi anche nella competente Commissione consiliare;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2014, n. 12 preventivamente esaminata dalla IV Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26 dello Statuto e 83, comma 1, del Regolamento interno nella seduta del 3 novembre 2014;

Ritenuto di accogliere gli emendamenti proposti dalla suddetta Commissione;

DELIBERA

di approvare, per i motivi in premessa specificati che si intendono integralmente richiamati, gli "Indirizzi e criteri per la somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di Commercio) e successive modificazioni e integrazioni" contenuti nell'allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE
Michele Boffa

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Francesco Bruzzone
Giacomo Conti

(segue allegato)

PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE ED URBANISTICA**Indirizzi e criteri per la
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

In attuazione del
Testo Unico in materia di Commercio

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 2007, n.1**PREMESSA**

I nuovi indirizzi e criteri relativi al settore della somministrazione di alimenti e bevande per la Regione Liguria, sono stati elaborati alla luce delle recenti normative statali in materia di liberalizzazione delle attività economiche e commerciali in particolare.

Tengono, naturalmente conto delle parallele modifiche operate sulla legge regionale 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni con gli emendamenti che hanno portato alle modifiche degli articoli contenuti al Capo VI (Somministrazione alimenti e bevande) e di alcuni altri articoli correlati relativi alla disciplina della decadenza e delle sanzioni previste in materia di somministrazione alimenti e bevande (articoli 142 e 145).

Si è fatto rinvio, per quanto rientrante nell'ambito della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, a quanto stabilito all'articolo 64 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni e integrazioni, (vedi d.lgs.147/2012), nonché alle recenti Disposizioni statali e Risoluzioni adottate dal Ministero dello sviluppo economico e a quelle, correlate, Circolari approvate dal Ministero dell'Interno che attengono aspetti rientranti nell'ambito di materie connesse all'esercizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande.

- Vedi Circolari Ministero Interno:
 - ⇒ a seguito abrogazione articolo 124, comma 2 del Regolamento TULPS (R.D. N. 635/1940) che richiedeva la licenza di P.S., ad opera dell'articolo 13, comma 2, del d.l. 5/2012, convertito dalla l. 35/2012, riguardo piccoli intrattenimenti all'interno di attività di somministrazione alimenti e bevande da effettuarsi solo OCCASIONALMENTE o PER SPECIFICHE RICORRENZE come per esempio festa dell'ultimo dell'anno;
 - ⇒ interventi di modifica apportati dal d.l. 91/2013 (come convertito dalla l. 122/2013) al r.d. 773/1931 ed in particolare agli articoli 68, comma 1 e 69, coi quali si prevede l'applicabilità della SCIA agli eventi fino a 200 persone e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio. (Verifica Risoluzione Ministero Interno 11/9/2013).
- Vedi nuovo articolo 689, comma 2, del Codice Penale, come modificato dal d.l. 158/2012, che prevede la possibilità di vendere/somministrare bevande alcoliche anche mediante distributori automatici, purchè sia consentita la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti.
- L'articolo 55 prevede la SCIA per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e l'autorizzazione nei soli casi di apertura o trasferimento in zone sottoposte a tutela.

I PARTE**DISPOSIZIONI ESPLICATIVE DEL CAPO VI DELLA L.R. 1/2007
"SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE"****REQUISITI PROFESSIONALI**

L'articolo 13 (Requisiti professionali di accesso e di esercizio delle attività commerciali) della l.r. 1/2007 stabilisce che: "Ai fini dell'esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 1 relativamente al possesso dei requisiti professionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni ed integrazioni."

La nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 31/2012 disciplina, al Paragrafo 16, i Requisiti professionali di accesso e di esercizio delle attività commerciali

VENDITA PER ASPORTO

Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del T.U.C. gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli

riabilitativi e nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

Tali esercizi hanno, quindi, facoltà di vendere per asporto le bevande, i dolci, compresi i generi di gelateria e di pasticceria, le tipologie di prodotti somministrati.

ATTIVITÀ ACCESSORIE.

Le SCIA / Autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilitano anche a:

- a) l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora della musica strumentale e dal vivo e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti;
- b) l'effettuazione di intrattenimenti musicali senza ballo.

Nei casi di cui sopra, a condizione che:

- l'intrattenimento si svolge in occasione della normale attività di somministrazione;
- i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè non devono essere idonei all'accoglienza prolungata del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;
- non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso;
- non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino prezzi esposto.

La semplice presenza e l'uso di un normale apparecchio televisivo non comporta alcun adempimento. L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli senza importare il pagamento di un biglietto d'ingresso e senza trasformare il locale in sala da intrattenimento non comporta alcun adempimento.

In caso di organizzazione di intrattenimenti devono essere rispettate le norme in materia di INQUINAMENTO ACUSTICO, di sicurezza e di prevenzione incendi. In particolare: per quanto riguarda l'inquinamento acustico esso è disciplinato dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, dalla legge regionale 20 marzo 1998, n. 12 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico) e dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.

Viene fatto salvo quanto previsto dalle recenti disposizioni approvate dal Ministero dell'Interno di cui alle Circolari richiamate in premessa.

AFFIDAMENTO DI REPARTO

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 133 del T.U.C., il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti, in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, può affidare la GESTIONE a uno o più soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 del T.U.C. per un periodo di tempo convenuto.

Il titolare deve presentare la S.C.I.A..

Nel caso di cessazione deve essere presentata la comunicazione ai sensi di quanto stabilito all'articolo 137 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui sopra, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.

Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.

CONSUMO SUL POSTO E PIANI DI APPOGGIO

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2 del T.U.C.:

negli ESERCIZI DI VICINATO ABILITATI ALLA VENDITA DEI PRODOTTI ALIMENTARI è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate. È consentita la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera f) del T.U.C.:

alle IMPRESE ARTIGIANE ISCRITTE AGLI ALBI di cui all'articolo 17 della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato), per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio e, per quanto riguarda le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nei locali di produzione e in quelli ad essi adiacenti e comunicanti, svolte in via strumentale o accessoria all'esercizio di impresa,

senza attrezzature di somministrazione ad essa finalizzate. E' consentita la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

Si precisa che, la legge regionale estende tale facoltà a **TUTTI GLI IMPRENDITORI ARTIGIANI (NON ai SOLI PANIFICATORI ma anche, per esempio, ai PASTICCERI, GELATAI, RIVENDITORI DI PIZZA AL TAGLIO, ETC.)**.

La Regione consente negli **ESERCIZI DI VICINATO ABILITATI ALLA VENDITA DEI PRODOTTI ALIMENTARI (E A TUTTI GLI ARTIGIANI)** il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione, le attrezzature ad esso direttamente finalizzate e il servizio assistito.

E' consentita la dotazione di **SOLI PIANI DI APPOGGIO E LA FORNITURA DI STOVIGLIE E POSATE A PERDERE**.

Richiamando la definizione di somministrazione (articolo 50 del T.U.C.: "per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati", nonché la definizione di attrezzature di somministrazione, "tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali di cui alla lettera a), ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti", ne consegue che i **PIANI DI APPOGGIO** citati non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, e quindi **NON POSSONO ESSERE INTESI COME TAVOLI E SEDIE**, né può essere ammesso il **SERVIZIO ASSISTITO**, (intendendosi per tale l'assistenza dell'esercente a favore del cliente consegnandoli il menù, fornirgli indicazioni nella scelta dei prodotti, portare il prodotto al tavolo, ritirare le stoviglie, posate e bicchieri dopo la consumazione).

In considerazione del fatto che tali **PIANI DI APPOGGIO** devono avere **DIMENSIONI "CONGRUE ALL'AMPIEZZA E ALLA CAPACITÀ RICETTIVA DEL LOCALE"** (come stabilisce la Circolare Ministeriale), il Comune, con proprio **REGOLAMENTO**, può stabilire la congruità e l'ampiezza dei locali nonché le dimensioni e la tipologia dei piani di appoggio. Saranno le disposizioni in materia igienico-sanitaria che potranno consentire o meno il consumo sul posto, sia degli esercizi di vicinato che degli artigiani e, dunque, l'eventuale imposizione di dotazione di servizi igienici per il pubblico che consuma immediatamente i prodotti di gastronomia potrà legittimamente avvenire solo se contenuta nei suddetti regolamenti.

Infatti, a seguito della sostituzione dell'autorizzazione sanitaria, avvenuta con Regolamento CEE 852/2004 (dal 1/1/2006), l'esercente deve avere la possibilità di dare tale comunicazione (consumo sul posto) all'ASL competente per territorio.

ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E SANZIONI PER VIOLAZIONE NORMATIVA SU ORARI

La disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è contenuta nell'articolo 116 della l.r. 1/2007 e nella deliberazione del Consiglio regionale 31/2012 al Paragrafo 11, Lettera K **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI** che si riporta anche nel presente atto di programmazione:

"Per quanto riguarda gli **orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**, così come disciplinati dalla l.r. 1/2007 e successive modificazione e integrazioni, si fa riferimento a quanto stabilito dalla Circolare n. 3644/C del 28/10/2011 del Ministero dello Sviluppo economico-Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione-Direzione Generale per il mercato la concorrenza il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica-Divisione IV- Promozione della Concorrenza, avente ad oggetto: "Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, articolo 35, commi 6 e 7. Liberalizzazioni degli orari di apertura e di chiusura-Circolare esplicativa", ed in particolare, al Punto 4, che prevede quanto segue:

4. Nel caso degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla citata legge n.287 del 1991, come modificata dal d.lgs. n.59 del 2010, si rileva che la disciplina statale vigente non reca alcun obbligo di chiusura domenicale e festiva o di mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Anzi come la scrivente ha già avuto modo di precisare, a dette tipologie di esercizi non è più applicabile neanche l'obbligo del giorno di chiusura settimanale previsto dalla legge n. 425 del 1971, del quale, peraltro, il comma 6 non fa menzione.

Di conseguenza la nuova disposizione ha effetti nei soli casi in cui sussistano a livello territoriale disposizioni di tale contenuto, ivi comprese quelle che dispongono obblighi di chiusura notturna.

Con riferimento a detto ultimo punto, comunque, la scrivente precisa di ritenere che eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possano continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “*vincoli*” necessari ad evitare “*danno alla sicurezza (..) e indispensabili per la protezione della salute umana (..), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale*”, espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011 n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che i Comuni possano adottare, adeguatamente motivati, provvedimenti nelle forme previsti dai singoli Statuti comunali (Ordinanze Sindacali, Determinazioni Dirigenziali, etc...) finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza, per tutelare i consumatori, e più in generale i cittadini, nei loro fondamentali diritti (ad esempio, problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, criticità legate al fenomeno della c.d. “Movida”, particolarmente sentito nel territorio ligure), con particolare riferimento alla tutela della salute, della sicurezza e dell'integrità ambientale (ambiente, paesaggio, patrimonio culturale).

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, infatti, presenta aspetti che attengono l'imprescindibilità di rispetto alla sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità, di tutela dell'ordine pubblico, del consumo di alcolici, del diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.

Si precisa, infine, che le nuove norme non hanno modificato le disposizioni sull'obbligo di comunicazione al pubblico dell'orario praticato da ogni singolo esercizio, tramite l'esposizione di “appositi cartelli o altri mezzi idonei”.

Si precisa che la sanzione per la violazione degli ORARI degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 116 T.U.C) è prevista nell'articolo 144 del T.U.C..

DECADENZA E SANZIONI

Come stabilito agli articoli 142 e 145 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della decadenza e delle sanzioni amministrative relative all'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 64 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

PARTE II**INDIRIZZI E CRITERI REGIONALI E COMUNALI****LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE**

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 54, i Comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni e integrazioni.
2. La programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, contiene indicazioni per i comuni limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela di cui all'articolo 64 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni e integrazioni relative:
 - a) alla localizzazione dei nuovi insediamenti e trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) alle modalità di tutela dei locali ed aree storici.

IL PIANO (la programmazione) COMUNALE

Ai sensi dell'articolo 55 del T.U.C, entro il 30 giugno 2015, i Comuni adottano un piano contenente i criteri relativi al rilascio delle autorizzazioni all'apertura e di quelle relative al trasferimento di sede limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela di cui all'articolo 64 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni e integrazioni, anche sulla base della programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, attraverso forme di consultazione e di confronto con i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

In caso di mancata adozione del Piano da parte dei Comuni, la Giunta regionale può sostituirsi, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 1/2007, anche mediante l'adozione di un Piano contenente criteri generali applicabili a tutti i Comuni inadempienti. Le disposizioni regionali hanno efficacia fino all'adozione da parte dei Comuni del Piano di cui trattasi.

Posto che i Comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura e al trasferimento (da zone non sottoposte a tutela a zone sottoposte a tutela) degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni e integrazioni nell'adottare il PIANO, potranno tenere conto dei seguenti elementi:

- a) le caratteristiche della propria rete distributiva in relazione allo sviluppo demografico, all'evoluzione dei consumi della popolazione residente, dei flussi turistici, dei movimenti dei pendolari;
- b) la vocazione urbanistica delle singole zone di insediamento a seconda che si tratti di zone montane o costiere;
- c) la valorizzazione dell'attività di somministrazione al fine di favorire il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali.

Il Piano comunale potrà si sostanziarsi nella previsione di CRITERI PER NUOVE AUTORIZZAZIONI limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela (anche a carattere stagionale) o TRASFERIMENTI da zone non sottoposte a tutela a zone sottoposte a tutela, di TIPO QUALITATIVO quali ad esempio:

- conformità dell' arredamento dei locali all'area in cui si insediano le attività di somministrazione alimenti e bevande;
- somministrazione di prodotti tipici locali e/o provenienti dal commercio equosolidale;
- personale occupato;
- inserimento del locale nel contesto urbano;

comunque tali da essere valutabili in sede di Bando Comunale.

Il Comune, con l'obiettivo del raggiungimento di una maggiore sostenibilità e qualità urbana, può stabilire LIMITAZIONI NELLE VARIAZIONI DI DESTINAZIONE D'USO degli immobili.

Il Comune, con lo STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE ovvero nel PIANO COMMERCIALE COMUNALE di cui all'articolo 5 del T.U.C., e della DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 31/2012, può stabilire le condizioni per garantire un'adeguata DOTAZIONE DI PARCHEGGI necessaria per la funzionalità e fruibilità da parte del consumatore dei nuovi insediamenti, eventualmente anche

a seguito di trasferimento, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela.

COPIA DEL PIANO sarà inviata dal Comune alla Regione – Settore Politiche di sviluppo del commercio e all'Osservatorio di cui all'articolo 6 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

Poiché, come sopra specificato, i Comuni, entro il 30 giugno 2015 adottano il Piano di cui all'articolo 55 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, fino all'adozione di tale Piano, continuano ad applicarsi le disposizioni del Piano comunale già adottato che non siano in contrasto con la normativa statale e regionale, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del medesimo articolo.

POTERE SOSTITUTIVO REGIONALE

L'articolo 55, comma 3, della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni stabilisce che in caso di mancata adozione del Piano da parte dei Comuni, la Giunta regionale può sostituirsi, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, anche mediante l'adozione di un Piano contenente criteri generali applicabili a tutti i Comuni inadempienti. Le disposizioni regionali hanno efficacia fino all'adozione da parte dei Comuni del Piano di cui trattasi.

Ai fini di quanto sopra la Regione individua le aree da sottoporre a tutela ai fini del rilascio delle NUOVE AUTORIZZAZIONI limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela (anche a carattere stagionale) o TRASFERIMENTI da zone non sottoposte a tutela a zone sottoposte a tutela di cui all'articolo 64 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni e integrazioni, confermando quelle già individuate dalla Programmazione commerciale ed urbanistica sul commercio al dettaglio in sede fissa di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 31/2012, Paragrafo 3, e come di seguito riportate:

Centri/nuclei Storici e abitati compatti classificati o riconducibili alla Zona omogenea A di cui al DM 2 aprile 1968, n. 1444;
Centri storico-commerciali di cui all'art. 14 comma 1, lettera e) del TUC ovvero individuati dal Piano Commerciale Comunale previsto dall'articolo 5 del medesimo Testo Unico;
Comuni, Frazioni e nuclei abitati decentrati con popolazione fino a 500 abitanti;
Ambiti assoggettati, dal Piano Paesistico Regionale (P.T.C.P.), al regime di Conservazione (CE); ambiti NI.MA (Nuclei Isolati soggetti a Mantenimento); SU (Struttura Urbana qualificata); IU (Immagine Urbana)

